

Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0713](#), [Cod Civ art 0785](#), [Cod Proc Civ art 091](#), [Cod Proc Civ art 092](#)

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1635

2020